



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF123

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	DECRETO CRESCITA – LE PRINCIPALI MISURE DOPO LA CONVERSIONE
RIFERIMENTI	D.L. 34/2019 CONV. IN L. 58/2019, PUBBL. IN G.U. N. 151 SO N. 26 DEL 29/06/2019
CIRCOLARE DEL	03/07/2019 (1° parte)

Sintesi: il D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita), convertito in L. 58/2019, recepisce le numerose modifiche previste dalla proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali.

Di seguito si illustrano le principali novità previste in sede di conversione in legge.

Le **principali** disposizioni del D.L. 34/2019 modificate e non e/o integrate in sede di conversione:

ART.	MISURA	MODIFICA	Tipo modifica
1	Super ammortamento per beni strumentali nuovi	Nessuna	=
2	Revisione mini-IRES	Parziale	Rilevante
3	Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi	Totale	Rilevante
4	Modifiche alla disciplina del patent box	Nessuna	=
5	Rientro dei cervelli	Parziale	Specifica
6	Modifiche al regime dei forfetari	Nessuna	=
7	Incentivi per la valorizzazione edilizia	Parziale	Rilevante
8	Sisma bonus	Nessuna	=
10	Interventi di efficienza energetica e rischio sismico	Parziale	Specifica
11	Aggregazioni d'impresa	Parziale	Irrilevante
12	Fatturazione elettronica San Marino	Nessuna	=
13	Vendita di beni tramite piattaforme digitali	Parziale	Rilevante
14	Enti associativi assistenziali	Parziale	Rilevante
15	Definizione agevolata delle entrate regionali e locali	Parziale	Irrilevante
16	Credito d'imposta commissioni pagamenti carburanti	Parziale	Irrilevante
35	Obblighi informativi erogazioni pubbliche	Parziale	Specifica
43	Enti del Terzo settore	Parziale	Specifica

REVISIONE MINI-IRES (art. 2)

In sede di conversione in legge, **fermo restando il dettato normativo disposto dal D.L. 34/2019**, sono state previste le seguenti modifiche:

- **abbassamento graduale dell'aliquota** sino ad arrivare ad un'aliquota agevolata del 20%;
- **il termine per l'emanazione delle disposizioni attuative** viene **stabilito in 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

PERIODO D'IMPOSTA	2019	2020	2021	2022	dal 2023
ALIQUTA IRES	22,5%	21,5%	21%	20,5%	20%

DEDUCIBILITÀ IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI (art. 3)

L'**IMU** sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti percentuali:

PERIODO D'IMPOSTA	2019	2020	2021	2022	dal 2023
% DEDUZIONE	50%	60%	60%	70%	100%

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

CEDOLARE SECCA E DISTRIBUZIONE MODELLI DI DICHIARAZIONE (art. 3-bis)

L'art. 3-bis prevede l'**abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca** e della relativa sanzione previsti al co. 3 (di cui viene disposta l'abrogazione dell'ultimo periodo), dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011.



Disposizione abrogata: prevedeva quanto segue

- in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale si era optato per la cedolare secca, entro 30 gg dal verificarsi dell'evento,
- si applica la sanzione fissa di € 100, ridotta a € 50, in caso di presentazione della stessa entro 30 gg.

L'altra disposizione abrogata attiene alla **distribuzione gratuita dei modelli cartacei** necessari alla redazione delle **dichiarazioni annuali** presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili ex art. 1, co. 2, DPR 322/1998.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU E TASI (art. 3-ter)

I termini per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI

- ➔ vengono **differiti dal 30/06 al 31/12**
- ➔ dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO (art. 3-quater)

La disposizione in esame **elimina gli obblighi dichiarativi** relativi al **possesso dei requisiti**

- ➔ per fruire delle **agevolazioni IMU e TASI** per gli **immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di 1° grado**,
- ➔ nonché per fruire delle **agevolazioni** sugli immobili in **locazione a canone concordato**.

In particolare, la norma interviene sul co. 3, lett. 0a), art. 13, D.L. 201/2011, il quale stabilisce che:

- la riduzione al **50%** della **base imponibile IMU** per gli **immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta**, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori,
- spetti alle seguenti **condizioni**:

CONDIZIONI PER LA RIDUZIONE

- **contratto di comodato:** deve essere registrato (anche quale "enunciazione" di un contratto verbale)
- **residenza del proprietario** (comodante): deve risiedere anagraficamente (ed effettivamente) nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato al familiare
- **possesso di immobili:** il comodante (o i comodanti) deve possedere in Italia:
 - **1 solo immobile** (quello dato in comodato al familiare) **abitativo**
 - **oltre, eventualmente, alla propria abitazione principale** (anche in **comproprietà**; l'abitazione principale, come detto, dev'essere situata nello stesso Comune dell'unità concessa in comodato)
- **immobili non di lusso:** gli immobili di cui sopra devono essere tutti "**non di lusso**"
- **dichiarazione IMU:** deve essere stata presentata la **dichiarazione IMU** che attesti detti requisiti.



NEW: viene **eliminato l'obbligo di attestare** il possesso dei requisiti con la dichiarazione IMU.

L'altra modifica attiene alla **riduzione al 75% dell'IMU** (prevista anche ai fini TASI) **sugli immobili locati a canone concordato** di cui alla L. 431/1998.


A tal fine, tramite l'aggiunta del co. 6-bis, al citato art. 13, viene **chiarito che per fruire dell'agevolazione in esame il soggetto passivo:**

- è **esonero** dalla **presentazione del modello di dichiarazione** (indicato al c. 6, art. 9, D.lgs. 23/2011) che attesti il possesso del requisito,
- nonché da **qualsiasi altro onere dichiarativo o comunicativo**.

REDDITI FONDIARI PERCEPITI (art. 3-quinquies)


La norma consente al **contribuente**, per i **contratti di locazione** di immobili ad uso abitativo **stipulati a decorrere dal 1/01/2020**,

- ➔ di fruire della **non tassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto**,
- ➔ ma provando la mancata corresponsione tramite **l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità**.

 **Nota:** in sostanza, in luogo di far decorrere la detassazione dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità, si prevede che la **mancata percezione possa essere comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**.

Inoltre, ai **canoni non riscossi** dal locatore negli anni di riferimento e **percepiti in anni successivi**

- si applica la **tassazione separata** ex art. 21 del TUIR,
- con le **regole** previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (**art. 17, co. 1, lett. n-bis, del TUIR**).

 **Nota:** pertanto, per tali redditi l'imposta si determina applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti.

Contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni in esame:


- resta fermo il **riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare**,
- per le **imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti** come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

CONTROLLI FORMALI E TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE (art. 4-bis)

SEMPLIFICAZIONI SUI CONTROLLI FORMALI

La norma in esame, con l'introduzione del co. 3-bis all'art. 36 del DPR 600/1973, prevede il **divieto per l'Agenzia di chiedere ai contribuenti**, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi,

- ➔ **documenti** relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria
- ➔ **o a dati trasmessi da soggetti terzi** in ossequio a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi (ad es. i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata).

 **Richiesta di dati/informazioni:** è possibile qualora la stessa riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi non ricavabili dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Agenzia diffusi da quelli dichiarati dal contribuente.

 **Nota:** l'eventuale richiesta di documenti da parte dell'Agenzia per dati già in suo possesso rende inefficace la stessa richiesta.


TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

I **termini di presentazione** delle dichiarazioni in materia di Redditi ed IRAP **vengono così modificati**:

SOGGETTI	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (DPR 322/1998, art. 2)
IRPEF	entro il 30/11 (<i>in luogo del 30/09</i>) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
IRES	entro l'ultimo giorno dell'11° mese (<i>in luogo del 9°</i>) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

IMPEGNO CUMULATIVO ALLA TRASMISSIONE (art. 4-ter)

La disposizione in esame, tramite modifica dell'art. 3 del DPR 322/1998, semplifica il **sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica**.

CONTENUTO	
Omissioni	Per i soggetti abilitati dall'Agenzia alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, <ul style="list-style-type: none"> l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni/comunicazioni oggetto di rilascio dell'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e, di conseguenza, costituisce causa di revoca dell'abilitazione.
Impegno alla trasmissione	Viene prevista la possibilità per il contribuente o sostituto d'imposta di conferire all'intermediario <ul style="list-style-type: none"> l'incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale l'intermediario rilascia un impegno unico a trasmettere. <p> Nota: l'intermediario rilascia, a tal fine, al contribuente/sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni/comunicazioni.</p> <p>L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente <ul style="list-style-type: none"> se sono indicate le dichiarazioni/comunicazioni per le quali l'intermediario si impegna alla trasmissione telematica alla Agenzia dei dati in esse contenuti. <p>Durata dell'impegno: è quella risultante nello stesso impegno o nel mandato professionale e comunque fino al 31/12 del 3° anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa dal contribuente o sostituto d'imposta.</p> </p>

VERSAMENTO UNITARIO (art. 4-quater)

L'art. 4-quater estende l'utilizzo del Mod. F24 al versamento delle seguenti tasse:

- ➔ **tasse sulle concessioni governative;**
- ➔ **tasse scolastiche.**



DECORRENZA: la disposizione **acquista efficacia** a decorrere dal 1° giorno del 6° mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed è applicabile dal 2020.

Un'altra modifica riguarda la **sostituzione del bollettino di CCP con il Mod. F24**,

- come modalità di **versamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF**,
- per alcuni **tipi di enti pubblici** che non possono utilizzare altre modalità di versamento.



Nota: allo stato attuale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici effettuano i pagamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF con le seguenti modalità:

- **versamento diretto** sulle apposite contabilità speciali intestate alle Regioni;
- Mod. **"F24 enti pubblici"**, nel caso in cui dispongono di un conto aperto presso la Banca d'Italia;
- **bollettino di conto corrente postale (CCP)**

Tali enti non possono utilizzare il Mod. F24 per il versamento dell'IRAP e addizionale regionale, in quanto il D.M. 421/1998 prevede l'utilizzo del CCP. A tal fine, onde consentire l'utilizzo dell'F24 si interviene sull'art. 1 del citato D.M. 421/1998.

Infine, viene previsto che il

- **versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF**
- è effettuato dai sostituti d'imposta **cumulativamente per tutti i comuni di riferimento**.

L'**attuazione** e la **decorrenza** di tale ultima disposizione è rinviata ad apposito **decreto del MEF**.

INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) (art. 4-quinquies)

L'**art. 4-quinquies** prevede che i **contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA**

- ➔ **non sono tenuti a dichiarare**, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi,
- ➔ fermo restando che il **calcolo degli indici di affidabilità** viene effettuato sulla base delle **variabili** contenute nelle **Note tecniche e metodologiche approvate con D.M.**

Inoltre, l'**Agenzia rende disponibili** agli operatori economici

- i **dati in suo possesso** utili per la comunicazione effettuata ai fini dell'applicazione degli ISA
- **nell'area riservata** del suo sito internet.



DECORRENZA: le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2020.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) (art. 4-sexies)

L'**art. 4-sexies** estende i **termini di validità** dei dati contenuti nella **DSU** prevedendo che

- a decorrere dal **1/01/2020** la DSU ha **validità** dal momento della presentazione
- fino al successivo **31/12** (rispetto al vigente 31/08).

Inoltre, in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità **fissato al 1/01** (rispetto all'attuale 1/09),

- i **dati sui redditi e patrimoni** presenti in DSU sono **aggiornati**
- prendendo a riferimento il **2° anno precedente** (rispetto al termine vigente dell'anno precedente).



Nota: resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e patrimoni **dell'anno precedente, qualora risulti conveniente per il nucleo familiare**.

CONOSCENZA DI ATTI E SEMPLIFICAZIONI (art. 4-septies)


L'**art. 4-septies** interviene sullo statuto del contribuente (L. 212/2000) con le seguenti disposizioni:

CONTENUTO	
Messa a disposizione di modelli e documenti	<p>L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i modelli di dichiarazione e relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, ▪ almeno 60 gg prima del termine per l'adempimento al quale si riferiscono.
Comprensibilità di modelli e istruzioni	<p>I modelli e relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti senza conoscenze tributarie.</p> <p>Inoltre, il contribuente deve essere messo in condizione di adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.</p>

OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO (art. 4-octies)

L'art. 4-octies introduce nell'ambito dell'accertamento fiscale, disciplinato dal D.lgs. 218/1997,

- ➔ un nuovo obbligo per l'**amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare**, in alcuni casi
- ➔ un **contraddittorio con il contribuente** per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

ASPETTI	CONTENUTO (D.lgs. 218/1997, art. 5-ter) - NEW
Invio a comparire	L'ufficio dell'Agenzia, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, <ul style="list-style-type: none"> ▪ prima di emettere un avviso di accertamento, ▪ notifica un invito a comparire per avviare il procedimento di definizione dell'accertamento. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  Nota: in sostanza, è introdotto un obbligo generalizzato del contraddittorio anteriormente all'emissione dell'avviso di accertamento. </div>
Esclusioni	Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli <ul style="list-style-type: none"> ✓ avvisi di accertamento parziale (DPR 600/1973, art. 41-bis); ✓ avvisi di rettifica parziale (DPR 633/1972, art. 54).
Mancata adesione	In caso di mancata adesione , l'avviso di accertamento è motivato in maniera specifica con riguardo <ul style="list-style-type: none"> ✓ ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti ✓ dal contribuente durante il contraddittorio.
Deroga	L'ufficio procedere alla notifica diretta dell'avviso di accertamento in assenza dell'invito al contraddittorio nei casi di <ul style="list-style-type: none"> ✓ particolare e motivata urgenza e ✓ nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.
Invalidità	Fuori dai casi in cui operi la deroga all'obbligo del contraddittorio, <ul style="list-style-type: none"> ✓ il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento ✓ qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio.
Norme applicabili	Restano ferme le disposizioni relative alla partecipazione del contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Nell'ambito del citato D.lgs. 218/1997 viene introdotta **una deroga ai termini ordinari di decadenza** per la notifica dell'avviso di accertamento.



Nota: la deroga opera per l'**avviso preceduto da un invito al contraddittorio** di iniziativa dell'ufficio, anche non obbligatorio, ovvero preceduto da un'istanza del contribuente a seguito di processo verbale.

In tali casi, qualora **tra la data di comparizione indicata nell'invito** a comparire e quella di **decadenza dell'amministrazione** dal potere di notifica dell'atto impositivo:

- ➔ intercorrano **meno di 90 giorni**,
- ➔ il **termine di decadenza** per la notifica dell'atto impositivo è **prorogato** in automatico di **120 giorni**.

Infine, con la modifica del co. 2, art. 6, del D.lgs. 218/1997, viene previsto che

- anche nel **caso di notifica di un avviso di accertamento preceduto da un invito obbligatorio**, ai sensi nel nuovo art. 5-ter,
- il **contribuente non può più formulare**, anteriormente alla presentazione del ricorso, un'**istanza di accertamento con adesione**.



DECORRENZA: le disposizioni introdotte si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1/07/2020.

RAVVEDIMENTO PARZIALE (art. 4-decies)

L'**art. 4-decies** estende l'**ambito operativo** della **disciplina del ravvedimento** operoso (ex art. 13 del D.lgs. 472/1997) recependo nella norma primaria (nuovo art. 13-bis)

- ➔ alcuni orientamenti della prassi amministrativa relativi
- ➔ al **versamento frazionato** dell'imposta o versamento tardivo dell'imposta frazionata (c.d. **ravvedimento parziale**).

RAVVEDIMENTO PARZIALE (D.lgs. 472/1997, art. 13-bis) - NEW	
Norma autentica	Con una norma interpretativa (dunque con efficacia retroattiva) viene consentito al contribuente <ul style="list-style-type: none"> ▪ di avvalersi del ravvedimento anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, ▪ purché il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e interessi, sia effettuato nei termini (indicati nel co. 1, art. 13, del medesimo D.lgs. 472/97) per avvalersi del ravvedimento.
Tardivo versamento e successivo ravv.	Ove l' imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento , con il versamento di sanzione e interessi, intervenga successivamente , <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento ▪ e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; La riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.
Versamento tardivo imposta frazionata	Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni anzidette; ▪ ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.



Ambito applicativo: le disposizioni si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia Entrate.

RIENTRO DEI CERVELLI (art. 5)

L'**art. 5** interviene sulle seguenti disposizioni normative

- **art. 16 del D.lgs. 147/2015** che disciplina le agevolazioni per i lavoratori impatriati
- **art. 44 del D.L. 78/2010** che reca un'agevolazione fiscale, ai fini IRPEF/IRAP, diretta ad incentivare il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero.

SOGGETTI	SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI
IMPATRIATI	Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, sono previste le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> ▪ incremento dal 50 al 70% la riduzione dell'imponibile; ▪ semplificazione delle condizioni di accesso al regime fiscale di favore; ▪ estensione del regime di favore anche ai lavoratori che abbiano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta 2020; ▪ introduzione di maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
DOCENTI E RICERCATORI	Per i coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, sono previste le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> ▪ incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore fiscale; ▪ allungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

In sede di conversione, ferma restando il dettato normativo del decreto originario, è stata introdotta una **deroga al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati** ex art. 16 del D.lgs. 147/2015:

D.lgs. 147/2015	SPORTIVI PROFESSIONISTI "IMPATRIATI" (rapporti ex L. 91/1981)
Deroga (art. 16, c. 5-quater)	La disposizione in esame introduce una deroga alla disciplina agevolativa prevista per gli impatriati, sottoponendo a detassazione per il 50% il reddito degli sportivi professionisti impatriati ed escludendo , per tali soggetti, le seguenti maggiorazioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ quella spettante nel caso di almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, durante il periodo di prolungamento dell'agevolazione in cui i redditi concorrono a formare l'imponibile per il 10% del loro ammontare; ▪ quella prevista per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia; in tal caso è prevista la detassazione del 90%).
Condizioni (art. 16, c. 5-quinquies)	L' opzione per il regime fiscale degli sportivi professionisti impatriati viene subordinata all'applicazione di un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile . I criteri e modalità di attuazione sono rinviati ad apposito decreto.

RIENTRO DEI PENSIONATI IN ITALIA (art. 5-bis)

L'**art. 5-bis** modifica il **regime fiscale opzionale previsto dall'art. 24-ter del TUIR**, introdotto dalla legge di bilancio 2019,

- ➔ che prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF** con aliquota **al 7%**
- ➔ per i **titolari di pensione erogata da fonte estera** che trasferiscono la **residenza** dall'estero nei piccoli **comuni del Mezzogiorno**.

MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 24-TER DEL TUIR	
Redditi di fonte estera	Il regime agevolato non trova applicazione per i redditi percepiti da fonte estera . <div> <p>Nota: in sostanza, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7% i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.</p> <p>Redditi prodotti all'estero: si considerano tali quelli che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.</p> </div>
Periodo agevolato	L'efficacia dell'opzione viene estesa a 9 periodi d'imposta (rispetto agli attuali 5)
Opzione	La disciplina che regola la validità dell'opzione è stata modificata , fermo restando il permanere delle seguenti condizioni previste anche a seguito delle modifiche in esame: <ul style="list-style-type: none"> ▪ revoca dell'opzione: è revocabile dal contribuente e, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti; ▪ effetti dell'opzione: non si producono nel caso di accertata insussistenza dei requisiti; ▪ cessazione degli effetti dell'opzione: <ul style="list-style-type: none"> - vengono meno i requisiti; - omesso/parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini di legge. <div> <p>NEW: il contribuente può sanare tale irregolarità, con conseguente prosecuzione degli effetti dell'opzione, con il versamento dell'imposta sostitutiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro la scadenza del pagamento del saldo ▪ relativo al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'omissione. <p>In tal caso, resta fermo il pagamento delle sanzioni ex c. 1, art. 13, D.lgs. 471/1997, e interessi.</p> </div>
Attuazione	La definizione delle modalità applicative del regime è rinviata ad un Provv. dell'Agenzia (disposizione prevista dal co. 8-bis aggiunto all'art. 24-ter del TUIR).